

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2313

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, BUCCIERO, CURTO,
SEMERARO, TATÒ, PEDRIZZI, TOFANI, BONATESTA,
BONGIORNO, PACE, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA,
COZZOLINO, FLORINO, MEDURI, PONTONE, ZAPPACOSTA,
DEMASI e RAGNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2003

—————

Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e di
regolarizzazione dei contributi non pagati nel settore agricolo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Diversi sono i problemi dell'agricoltura. Fra questi, soprattutto nelle regioni meridionali sono oggetto di dibattito, di confronto, di protesta e di iniziative, in particolare da parte delle associazioni operanti nel settore agricolo, quelli relativi ai costi contributivi eccessivamente onerosi per le aziende agricole e ai contributi non pagati negli anni scorsi.

A partire dall'inizio degli anni Sessanta sono iniziate le richieste di interventi legislativi nella materia con proposte e manifestazioni tra l'altro dei Centri di azione agraria. Sono seguite negli anni tante iniziative da parte anche di altre associazioni (Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione italiana agricoltura, e così via) e impegni assunti da diversi partiti politici ed anche da rappresentanti dei Governi.

Alcune parziali e limitate modifiche della normativa non hanno però raggiunto gli effetti auspicati anzi, almeno per quanto riguarda la regolarizzazione del pregresso, la situazione è stata fortemente aggravata e complicata dalla cosiddetta «cartolarizzazione» con la quale negli anni 1998 e 1999 l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha ceduto tutti i crediti contributivi ad una apposita società (SCCI) in applicazione della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

L'attuale Governo, in particolare attraverso le dichiarazioni del Ministro delle po-

litiche agricole e forestali, onorevole Gianni Alemanno, ha più volte ribadito la volontà di approfondire e risolvere i due problemi.

Proprio nei giorni scorsi, in occasione dell'esame del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, sulle quote latte, il ministro Alemanno ha accolto due ordini del giorno con i quali s'impegna il Governo a «perseguire il principio di giusta uniformità anche attraverso l'adozione del medesimo criterio della rateizzazione senza interessi per un periodo non superiore a 30 anni» per i contributi non pagati nel passato dagli agricoltori.

Inoltre bisogna tenere presente che il comma 3 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre, n. 448, dà la possibilità all'INPS di concedere la rateizzazione e dilazione ai sensi della normativa vigente anche per i crediti oggetto della cessione ed anche se gli stessi sono stati scritti al ruolo per la riscossione.

Con il presente disegno di legge vengono affrontati i due problemi più volte innanzi richiamati prevedendo che per il futuro il costo dei contributi venga calcolato in base al salario reale e che, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie, venga concesso il beneficio della rateizzazione in trenta rate annuali consecutive di pari importo senza interessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori del settore agricolo sono determinati in base al salario reale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è emanato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno pagato i contributi e i premi previdenziali e assistenziali, per i periodi contributivi fino al 2002, in applicazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta la possibilità di rateizzare i debiti contributivi anche se gli stessi sono stati oggetto di cessione e di cartolarizzazione.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 è effettuata attraverso il pagamento di rate annuali di pari importo e senza interessi, in numero massimo di trenta.

3. I soggetti debitori possono presentare domanda di regolarizzazione contributiva e di rateizzazione presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il pagamento dell'ultima rata comporta automaticamente la piena regolarizzazione ai fini contributivo-previdenziali del soggetto debitore.